



MAURA TAMPIERI

Ricercatrice confermata di Diritto privato – Università di Bologna

LA RISCOPERTA DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ

SOMMARIO: 1. Dalla fraternité alla solidarietà. – 2. Il principio costituzionale di solidarietà sociale. – 3. La solidarietà nel diritto sovranazionale. – 4. La solidarietà nel codice civile. – 5. La solidarietà familiare. – 6. La solidarietà post-coniugale. – 7. La solidarietà sociale e le libertà ai tempi del Covid-19.

1. – La solidarietà è un principio che ha profonde radici storiche e consente di innovare il sistema ampliando spazi di libertà e di giustizia attraverso la costruzione di legami sociali e fraterni che superano confini e barriere¹. Il suo significato e la sua portata mutano nel corso del tempo, in senso lato la solidarietà risponde a una comunione di interessi, di idee e di valori, a un impegno etico-sociale nel quale trova espressione e realizzazione la personalità dell'individuo. L'agire per gli altri implica condividere e attuare impegni e responsabilità e mette in luce motivazioni disinteressate, altruistiche e non egoistiche dettate dal desiderio di guadagno, dal *self-interest*².

La solidarietà innerva tutta la Repubblica³, e la comunione di interessi e l'insieme di

¹ Sul tema si rinvia all'opera di S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, anche per l'analisi storica dell'Autore sulla solidarietà, con particolare riguardo all'importanza da essa assunta nell'Ottocento in relazione alle lotte operaie, all'organizzazione di massa dei lavoratori, e al riconoscimento dei diritti sociali; solidarietà che solo con la creazione del *welfare*, dopo la seconda guerra mondiale, viene istituzionalizzata. L'Autore osserva che nel corso del tempo la solidarietà ha conosciuto alterne vicende: così a lungo è stata dimenticata, mentre oggi torna a riaffiorare con rinnovata attualità a livello internazionale; cfr. pure M.C. BLAIS, *La solidarité. Histoire d'une idée*, Parigi, 2007.

² Cfr. G. RESTA, *Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e "irrazionali"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 1, p. 26 ss., in particolare sulla razionalità e irrazionalità dell'agire disinteressato; Secondo J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Revised edition, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1999, p. 90 ss., in una società giusta i cittadini non dovrebbero desiderare vantaggi, a meno che ciò non vada a beneficio di quelli che stanno peggio.

³ Così P. GROSSI, *Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 3, p. 763 ss.



valori che la caratterizzano sono diretti a garantire l'eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali. La solidarietà, in altri termini, esprime l'esigenza di eguale considerazione e rispetto degli individui, e può realizzarsi attraverso un'organizzazione sociale fondata sulla collaborazione e sull'accordo in campo sociale, politico ed economico⁴. In tal guisa la solidarietà ha una funzione dinamica, non statica, essa si adatta alle esigenze sociali in continuo mutamento e promuove lo sviluppo della personalità e delle capacità di ogni individuo. La solidarietà, strettamente legata al concetto di persona è un valore dell'identità culturale che porta alla reciprocità, all'altruismo per arginare le iniquità e ridurre gli ostacoli che si frappongono all'eguaglianza. Inoltre il dovere di solidarietà deve essere posto in funzione anche delle generazioni future, è infatti un'istanza intergenerazionale⁵.

Proprio per tali ragioni si ritiene che la solidarietà non conosca i limiti di schemi teorici monotipici, ma piuttosto rappresenti un'apertura all'azione diretta a soddisfare i bisogni (nel senso più lato del termine) di uno o più soggetti a prescindere dalla loro natura e dalle forme espressive⁶.

Si sostiene che la stessa idea di diritto nasca dalla solidarietà tra i consociati e dal loro rispetto reciproco: la solidarietà appare *in primis* come fondamento della società, e si pone all'origine delle norme giuridiche volte a regolare i rapporti che in tale società si instaurano⁷.

Già nel diritto romano, per mezzo della definizione di obbligazione solidale, si può rinvenire un primo significato di solidarietà, intesa come l'insieme degli obblighi (e dei diritti) che derivano dall'appartenenza ad un gruppo⁸.

È tra la metà del XIX e l'inizio del XX secolo che la solidarietà, da principio essenzialmente volto alla organizzazione della comunità, assume l'accezione di solidarietà so-

⁴ Sulla solidarietà in relazione al mercato cfr. P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.; F.D. BUSNELLI, *Può la solidarietà sopravvivere al mercato? Riflessioni a margine de "la compravendita" di Angelo Luminoso nel giorno della solenne consegna del "liber amicorum"*, in *Riv. giur. sarda*, 2013, II, p. 89 ss.

⁵ A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p. 331 ss.

⁶ Si rinvia a A. RUGGERI, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in *Consulta online*, 2017, p. 446.

⁷ L. DUGUIT, *Traité de droit constitutionnel, I, La règle du droit – Le problème de l'Etat*, Parigi, 1927, p. 125 secondo cui: "La conscience chez la masse des individus d'un groupe donné que telle règle morale ou économique est essentielle pour le maintien de la solidarité sociale, la conscience qu'il est juste de la sanctionner, voilà les deux éléments essentiels de la formation et de la transformation de la règle du droit".

⁸ Si rinvia alle Institutiones di Giustiniano, 3, 16 in riferimento alla solidarietà passiva "ex huiusmodi obligationibus et stipulationibus solidum singulis debetur et promittentes singulis in solidum tenentur in utraque tamen obligatione una res vertitur".



ziale e quindi animata da un senso di protezione del prossimo: il diritto infatti si avvicina alle persone che versano in situazioni di svantaggio offrendo loro tutela, e la giustizia (anch'essa sociale) non è più unicamente concepita come reciprocità, ma anche come “distribuzione in virtù del bisogno”⁹. Tale concezione affonda le radici negli antichi concetti di ospitalità, *humanitas*, *pietas* e *clementia*.

Nell'*Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, del 1751, compare la *fraternité*. In seguito, la Rivoluzione francese fonda un concetto giuridico di *fraternité*, e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, del 1789, la *fraternité* appartiene al celebre trittico *liberté, égalité, fraternité* ove rappresenta un valore morale che soffre il paragone con la libertà e l'eguaglianza, valori rivestiti di una veste giudica¹⁰. In altri termini, rispetto ai fondamentali principi di libertà e di eguaglianza, la fraternità si rivela più fragile, quasi fosse l'anello debole della catena: appare essere un termine “negletto”¹¹ rispetto agli altri due della triade che Robespierre ha ideato (anche) basandosi sugli scritti di Rousseau¹². Sul piano etico e sociale la fraternità è comunione d'intenti e reciproco sostegno che unisce i componenti di una collettività sulla base della comune appartenenza a essa.

La solidarietà va oltre lo spirito di liberalità¹³, non si identifica esclusivamente nella carità cristiana¹⁴ e non è solo beneficenza: solidarietà è prendersi cura della vita e dei bi-

⁹ Si rinvia allo studio di R. CIPPITANI, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato*, Perugia, 2010, p. 23 ss.; v. anche J. CARBONNIER, *Droit civil*, I, Parigi, 2004, p. 97 in cui si parla della nozione di solidarietà.

¹⁰ In questo senso S. RODOTÀ, *Solidarietà: la storia di un'idea che si fa diritto*, Festival del diritto su “solidarietà e conflitti”, Piacenza, 28 settembre 2012, l'Autore afferma inoltre: “il 18 Brumaio dell'anno VIII, secondo il calendario rivoluzionario – ossia il 9 novembre del 1799 per quello gregoriano – Napoleone consuma il suo colpo di Stato, avviando la Francia verso un quinquennio glorioso: è l'era napoleonica. Fin da subito, il generale corso spiega ai francesi le ragioni del suo gesto stendendo un manifesto politico; nel manifesto si ripropone lo storico trittico di parole, con una variazione significativa: la Fraternità è sostituita con la Proprietà. La proprietà risponde ad una logica opposta a quella della Solidarietà: da un lato il proprietario è legato ad un bene e vanta un diritto – di proprietà – che è ‘il diritto ad escludere gli altri’ dal godimento del bene; dall'altro la solidarietà crea legami tra gli uomini di condivisioni di beni e ricchezze. Le due voci sono tendenzialmente antitetichie: una affermazione così assoluta della proprietà lascia poche speranze allo spirito solidaristico”.

¹¹ Cfr. S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, p. 122; v. E. RESTA, *Il diritto fraterno*, Roma-Bari, 2005, per le riflessioni sulla capacità di superare gli egoismi della fraternità.

¹² J.J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, trad. it., Torino, 1994, p. 23 ss. intende la solidarietà come legame sociale.

¹³ In argomento P. RESCIGNO, *Solidarietà e diritto*, Napoli, 2006, p. 9 ss., distingue lo spirito di solidarietà dallo spirito di liberalità; sugli atti gratuiti e liberali cfr. A. GALASSO, S. MAZZARESE (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano, 2008.

¹⁴ Secondo F.D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e “l'attesa della povera gente”*, oggi, in *Riv. trim.*



sogni altrui, senza pretendere nulla in cambio, è un impegno per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, è la coscienza viva e operante di appartenere a una comunità condividendone necessità e interessi, che si esprime in iniziative individuali o collettive di sostegno materiale o morale.

L'epoca in cui viviamo è caratterizzata da profonde e rapide trasformazioni sociali, da imperiose necessità già indotte dalle gravi crisi economico-finanziarie, dalla crisi dello Stato sociale (con interventi pubblici sempre più limitati) che hanno portato ad un aumento delle disuguaglianze e delle povertà che la globalizzazione¹⁵ non solo non riduce, ma accresce. In questo quadro l'aumento della povertà inasprisce i conflitti, le divisioni, l'intolleranza, ma anche l'indifferenza nei confronti dell'altro soprattutto di colui che ha il volto dell'immigrato e appartiene ad etnie e culture diverse. Ciò deve portarci a ripensare assieme diversità e identità, eguaglianza e solidarietà unitamente ad uno sforzo delle singole persone e ad efficaci interventi pubblici che trascendono i confini nazionali. Diversamente, la spirale della disuguaglianza continuerà a crescere producendo effetti negativi sulle istituzioni democratiche e sulla stabilità globale.

L'importanza della solidarietà sociale, principio che è ben sedimentato nella nostra cultura, emerge soprattutto in momenti difficili e contribuisce all'integrazione delle persone svantaggiate, nel rispetto della loro dignità e della loro diversità. La persona non deve essere considerata quale atomo avulso da un contesto di comunità, perché appartiene ad essa e come tale deve contribuire con un impegno effettivo; il modello antropologico di solidarietà diventa pertanto il fulcro per realizzare in concreto, in un'ottica di eguaglianza sostanziale, l'accesso delle persone alle varie situazioni garantite dal diritto attraverso uno spirito di collaborazione che non sia limitato a provvidenze di carattere meramente assistenziale.

La solidarietà quindi va oltre l'adempimento di un dovere normativamente imposto e si esprime nell'attività (individuale o collettiva) altruistica e disinteressata diretta a sod-

dir. proc. civ., 2013, 2, p. 426, "l'ispirazione cristiana della solidarietà costituzionale è affrancata dal dogma, da qualsiasi dogma, e felicemente secolarizzata nella confluenza con un solidarismo tutt'altro che 'barbaro', che significativamente si definisce 'umano' prima ancora che 'sociale'. È un'idea di solidarietà che attiene all'etica, prima ancora che alla sociologia; e che, attraverso la mediazione del diritto – e del diritto positivo –, si frange in solidarietà 'politica, economica e sociale' (art. 2 Cost.)"; v. anche la ricostruzione già operata da I. GIORDANI, *Il messaggio sociale del Cristianesimo*, Roma, 1963, p. 771; e da G.B. FERRI, *Antiformalismo, democrazia e codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, p. 353.

¹⁵ Tra la vastissima letteratura in tema di globalizzazione si fa rinvio a F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005; v. anche F. BRAVO, *Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell'età della globalizzazione*, in *Contr. impr.*, 2016, 6, p. 1344 ss. in merito alle conseguenze della globalizzazione sul piano economico, sociale e giuridico.



disfare i bisogni degli altri, a prendersi cura dei più deboli e di coloro che si trovano in gravi difficoltà a causa di calamità naturali, guerre, epidemie.

Al fine di rispondere ai bisogni (anche di natura emergenziale) nel settore della sanità, della ricerca scientifica, dell'ambiente rivestono un importante ruolo il corpo di regole preordinato all'organizzazione e al sostegno del terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", secondo l'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore – e successive modifiche contenute nel d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – che ne riconosce altresì il valore e la funzione sociale Tali disposizioni, giusta l'art. 4, comma 3, si applicano anche ad "enti religiosi civilmente riconosciuti" limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, elencate dall'art. 5, comma 1¹⁶. Giova ricordare l'importanza di organismi come il volontariato inteso come libera e spontanea forma di aggregazione di persone, come modello di riferimento per l'azione dell'individuo che nell'offrire spontaneamente prestazioni a favore del singolo o della collettività contribuisce a realizzare il principio di solidarietà sociale¹⁷, un principio che corrisponde a sentite esigenze morali ed è un valore fondante della convivenza.

2. – La previsione del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale è propria dell'art. 2 Cost., norma d'impronta personalistica, generale e "aperta ai valori emergenti nella società, ivi compresi quelli veicolati attraverso le dichiarazioni internazionali dei diritti"¹⁸. Dalla Costituzione si ricavano i principi in forza dei quali le istitu-

¹⁶ Per l'art. 4, comma 1, "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore". In dottrina cfr. B. PAGAMICI, *Codice del Terzo settore: le novità del decreto correttivo*, in *Cooperative e enti non profit*, 2018, 10, p. 7 ss.; R. RANUCCI, *La pubblicità degli enti del Terzo settore: il registro unico nazionale (e parallelismi inevitabili con il registro delle imprese)*, in *Foro it.*, 2018, 12, p. 394 ss.

¹⁷ Cfr. Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in *Foro it.*, 1992, 1, p. 2578 ss., sulla realizzazione della solidarietà sociale, "per la quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa".

¹⁸ A. BARBERA, "Nuovi diritti": *attenzione ai confini, Corte costituzionale e diritti fondamentali*, a cura di L. CALIFANO, Torino, 2004, p. 19; ID., *Art. 2*, in *Comm. Costituzione. Principi fondamentali, artt. 1-12*, a



zioni favoriscono lo sviluppo del singolo individuo attraverso ogni manifestazione della personalità ed impongono a tutti – in primo luogo a sé stesse – l’adempimento del dovere inderogabile di solidarietà, impegnandosi in tal guisa ad eliminare ogni genere di ostacolo che impedisca lo sviluppo della persona, e soprattutto a realizzare il principio di eguaglianza sostanziale *ex art. 3, comma 2, Cost.*¹⁹. È quindi compito dell’ordinamento giuridico realizzare quelle scelte di valori poste a suo fondamento.

Il principio di solidarietà permea la nostra Carta costituzionale²⁰ e si pone in stretta correlazione con i diritti fondamentali ampliandone gli spazi di tutela, la solidarietà implica la condivisione e l’attuazione di un impegno per il bene comune e l’assunzione di responsabilità in una prospettiva dinamica di partecipazione alla *polis* che accomuna le persone²¹. L’art. 2 Cost. elegge infatti la persona a punto di riferimento dell’ordinamento e bersaglio da proteggere dalle aggressioni della vita sociale e fornisce una nozione di persona intesa come centro di interessi e titolare di diritti inviolabili sia come singolo sia

cura di G. BRANCA, Bologna, 1975, p. 96 ss., sulla “trepidante ricerca di nuovi spazi di libertà, resi possibili da un’interpretazione ‘aperta’ dell’art. 2, non umiliato in una funzione meramente riepilogativa e riassuntiva, e concretizzati inoltre in robuste istituzioni”, in tal guisa “non potranno non aprirsi nuovi orizzonti per una maggiore affermazione di doveri di solidarietà” che valgono anche per i gruppi e le formazioni sociali.

¹⁹ Già Corte cost., 20 febbraio 1997, n. 43, tra le altre in *Foro it.*, 1997, 1, 984, in *Giur. it.*, 1997, 1, p. 436, affermava: “spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall’altro, affinché l’ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi.” In dottrina cfr. M. PARADISO, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato: leggendo il volume omonimo di Roberto Cippitani*, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 1, p. 368 ss., in particolare sugli strumenti di diritto pubblico e di diritto privato della solidarietà, nonché sulla solidarietà come fondamento e finalizzazione dei rapporti giuridici.

²⁰ Secondo F.D. BUSNELLI, *Il principio*, cit., p. 424, “dignità della persona umana, ruolo delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, eguaglianza sostanziale tra le persone; e, inoltre, riconoscimento dei ‘diritti della famiglia come società naturale’, funzione sociale della proprietà, utilità a fini sociali dell’attività economica privata: questi sono i valori ordinanti il modello costituzionale della solidarietà di una repubblica “fondata sul lavoro”. In tema di principi costituzionali F. VIOLA, *Diritti umani e scienza giuridica*, in *A tutti i membri della famiglia umana*, Milano, 2008, p. 95, afferma che tali i principi “sono la traduzione giuridica di valori fondamentali in criteri-guida per la produzione e l’applicazione del diritto. Il loro compito è quello di urbanizzare i valori, cioè di renderli compatibili e, quindi, praticabili nei contesti sociali che esigono la coordinazione delle azioni, degli interessi e, soprattutto, il rispetto della dignità delle persone nella loro diversità”; G. ZAGREBELSKY, *Diritto per: valori, principi o regole? (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, in *Quaderni fiorentini*, 2002, 31, p. 865, sostiene: “il nesso di congruenza tra valori-principi-regole è costituito dalla validità del diritto, è un assioma che precede addirittura il diritto costituzionale posto; è qualcosa che viene prima dello stesso potere di fare una costituzione”; ID., *Imparare democrazia*, Torino, 2007.

²¹ Già nella tradizione greca è presente la doverosa partecipazione alla *polis*, in argomento F. CERRONE, *Genealogia della cittadinanza*, Roma, 2004, p. 64 ss.



come membro di formazioni sociali che vengono elette come luogo di esercizio dei diritti e di adempimento del dovere di solidarietà.

Altro principio caratterizzante l'intero assetto costituzionale, enunciato nel comma 1 dell'art. 3, è l'eguaglianza che non va intesa come omologazione, massificazione, perché anche nell'eguaglianza devono emergere le identità dei singoli. La norma nel riconoscere, al comma 2, l'esistenza di situazioni di sostanziale diseguaglianza, prevede l'impegno ad eliminare ogni genere di ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona umana²². La solidarietà può contribuire alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale.

La solidarietà assume inoltre importanza nel lavoro che la Costituzione colloca a fondamento dello Stato (art. 1) e lo qualifica, all'art. 4, come diritto/dovere che permea l'esistenza di ogni persona rendendola libera e dignitosa (art. 36)²³. L'idea di solidarietà nel lavoro fu già sostenuta dall'Assemblea costituente secondo la quale: "il lavoro è anche un dovere sociale, cioè un dovere verso la collettività, essendo il modo con cui l'individuo, nella solidarietà necessaria in tutti i produttori, partecipa e contribuisce alla vita sociale, lo strumento, mediante il quale può realizzarsi il bene comune ed il comune progresso". Tuttavia, una autorevole dottrina riconosce alla solidarietà un significato meno pregnante di quello attribuito ad essa dai Padri costituenti²⁴.

L'innovativa disposizione contenuta nell'art. 46 Cost. – nel conferire ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende dove prestano la loro opera – prevede una

²² Secondo P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, 1966, p. 390 s., "la democrazia formale nata dalla Rivoluzione francese, lo Stato di diritto si son fermati alla proclamazione dell'uguaglianza innanzi alla legge; questa, in una società che rivela gravi ed insanabili disarmonie e sperequazioni, pone l'angosciosa domanda (...): a che valga l'uguaglianza della capacità patrimoniale, di fronte alla disuguale distribuzione della ricchezza; a che serva l'uguaglianza delle misure riparatorie di fronte alla insufficienza di tutti i criteri di valutazione della prestazione e del danno; a che cosa giovi, infine, l'uguaglianza nell'attribuzione dei beni di fronte alla infinita molteplicità dei nostri bisogni materiali e spirituali. La risposta a queste domande esigerebbe dall'interprete del testo costituzionale un ripensamento ed una critica di tutto il sistema. Si direbbe che nell'art. 3, comma 2 l'esperienza storica liberale e democratica, da cui è nata la Costituzione, quasi rinneghi sé stessa, e si delinei un programma di rivoluzione, destinata a scuotere le strutture economiche e sociali della nostra Costituzione in senso materiale". Cfr. D. BORGONOVO RE, *I doveri inderogabili di solidarietà*, in *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, a cura di D. FLORENZANO, D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, Torino, 2015, p. 53 ss.

²³ In questo senso S. RODOTÀ, *Crescita e benessere*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 1, p. 3 ss., secondo l'Autore l'art. 36 Cost., è il punto istituzionale d'intersezione tra crescita e benessere.

²⁴ F.D. BUSNELLI, *Il principio*, cit., p. 437, osserva tuttavia che "la solidarietà, assunta nel significato 'forte' assegnatole dai Padri della Costituzione italiana, sta lentamente morendo: più che una fonte di 'pericoli' ricollegabili al suo (mal)funzionamento come 'solidarietà obbligatoria', è diventata una sovrastruttura ingombrante dalla quale liberarsi nelle dinamiche della cosiddetta società evoluta, che si compiace della propria libertà democratica".



solidarietà fondata sul concetto di collaborazione e di partecipazione. Di più, l'art. 45 Cost. riconosce, con *favor* evidente, *la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità* – come spontanea organizzazione sociale ed economica – e al contempo enuncia il disvalore della *speculazione privata*. Si ricorda inoltre la solidarietà costituzionale garantita, alla stregua dell'art. 38, ad ogni cittadino inabile al lavoro e per i casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Anche la previdenza sociale, in senso lato, si basa sul principio di solidarietà, in particolare sulla c.d. solidarietà nel tempo ove le pensioni attualmente erogate vengono finanziate dai lavoratori di oggi.

La solidarietà costituzionale riguarda inoltre il diritto allo studio e, secondo un'auto-revole dottrina, "il disposto in questo senso dell'art. 34, comma 2, Cost. riveste straordinaria importanza, e se ne sarà data fedele attuazione, con l'impiego degli imponenti mezzi che questa richiede, varrà meglio di altre misure a realizzare l'imperativo sancito negli artt. 2 e 4 di assicurare lo sviluppo della personalità di ciascuno secondandone le naturali capacità, e potrà conferire una salda base al regime democratico, cui ripugna ogni incrostazione di potere, e che invece richiede una rapida circolazione delle *élites* reclutate in tutte le classi sociali"²⁵.

Il principio in esame ha un ruolo primario anche nel diritto alla salute, giusta l'art. 32 Cost., inteso come *fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*, quindi come bene da proteggere e promuovere in una prospettiva egualitaria che non ammette privilegi di sorta. Sul punto si osserva che i servizi sanitari svolgono una funzione essenziale basata sul principio di solidarietà²⁶.

Ancora, la stessa funzione sociale che interessa l'istituto della proprietà (*ex art. 42 Cost.*) – i cui precedenti più noti risalgono alla Costituzione di Weimar e che appare capace di operare soprattutto quando sui beni economici di proprietà di un soggetto si instauri un rapporto che implica la collaborazione altrui – è legata alla solidarietà²⁷.

Circa la solidarietà politica ci si limita in questa sede a richiamare l'art. 48 del titolo IV della Costituzione in materia di voto, una delle più alte conquiste civili – ove è previ-

²⁵ Così C. MORTATI, *La Costituzione italiana*, in *Una e indivisibile*, Milano, 2007, p. 249 ss.

²⁶ In tema vedi le considerazioni di S. RODOTÀ, *La vita*, cit., p. 95.

²⁷ In questo senso Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in *Giur. it.*, 2008, 4, p. 831, in relazione alla determinazione dell'indennità di espropriazione per motivi d'interesse generale. Più precisamente, secondo la Corte, il legislatore non è obbligato a predisporre criteri equiparati al valore venale del bene, perché la funzione sociale richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri di solidarietà; in tema v. anche D. MEMMO, *Proprietà e autonomia privata alla luce della giurisprudenza delle Corti europee*, in *Contr. impr.*, 2016, 6, p. 1299 ss.



sto che *il voto è personale ed eguale, libero e segreto, ed il suo esercizio è dovere civico* – che pone, accanto all’esercizio del diritto, l’assolvimento di un dovere di solidarietà politica.

Sulla solidarietà economica, sempre nel titolo IV della Costituzione, l’art. 53, norma cardine dell’intero sistema tributario, esprime il principio di capacità contributiva che regola la ripartizione dei tributi tra i consociati ed è informato a criteri di progressività²⁸. Il principio è rivolto sia al legislatore sia al contribuente: al primo in quanto afferma la funzione solidaristica del concorso alle spese pubbliche ed esprime la funzione garantista della capacità contributiva che costituisce, ad un tempo, limite dell’imposizione e parametro della stessa; al secondo in quanto si rinviene la nota doverosità del concorso alle pubbliche spese per la sopravvivenza stessa dello Stato. Il dovere contributivo è espressione del dovere di solidarietà economica e il suo adempimento soddisfa esigenze sociali: la ricchezza di ogni individuo rileva non solo come diritto, ma anche come dovere per realizzare fini comuni²⁹ e quindi giustizia sociale³⁰, un dovere che grava su “tutti” (art. 53).

Va da sé che la lettura della Costituzione debba pur sempre adeguarsi alla realtà del momento e sembra pertanto necessario ripensare lo stesso concetto di Stato sociale³¹ orientando adeguatamente l’utilizzo delle risorse pubbliche; lungo questo percorso anche il novellato art. 119, comma 5, Cost., promuove la solidarietà sociale stabilendo che *lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni*.

²⁸ Approfondimenti in F. MOSCHETTI, *Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità*, in *Diritto tributario e Corte costituzionale*, a cura di L. PERRONE, C. BERLIRI, Napoli, 2006, p. 45 ss.

²⁹ V. F. PICCIAREDDA, *Solidarietà tributaria e giudicato*, in *Riv. giur. trib.*, 2018, 6, p. 482 ss.; F. GALLO, *L’uguaglianza tributaria*, Napoli, 2012.

³⁰ In argomento F. GALLO, *Giustizia sociale e giustizia fiscale nella prospettiva dell’unificazione europea*, in *Dir. e pratica tribut.*, 2014, 1, p. 1 ss. In una nota decisione sull’illegittimità (per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.) del maggior prelievo tributario previsto a carico delle c.d. pensioni d’oro, la Corte cost., 5 giugno 2013, n. 116, tra le altre in *Giornale dir. amm.*, 2013, p. 864, ha precisato che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita sicché tale prelievo, rispetto ad altre categorie risulta discriminatorio. La Corte ha inoltre affermato: “la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)”.

³¹ In argomento cfr. N. LIPARI, *Ancora su persona e mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 2, p. 423 ss.



È quindi chiaro come il principio di solidarietà possa essere assunto come chiave di lettura dell'intero ordinamento costituzionale ove anche le imposizioni di limiti ed obblighi sono spesso finalizzate alla solidarietà³².

3. – La solidarietà è fortemente presente nelle menti di chi, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, crede in una coesione europea per garantire la pace³³. Sin dagli albori della genesi dell'Unione europea si affaccia la solidarietà come base del processo di integrazione europea, nell'ottica del superamento della cooperazione intergovernativa che aveva fondato esperienze come la Società delle nazioni la cui “dannosità” viene apertamente dichiarata nel Manifesto di Ventotene scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi³⁴.

Il principio di solidarietà già enunciato in numerose Carte costituzionali³⁵ è presente nel diritto sovranazionale: nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea l'UE si propone di *rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici,*

³² In tema G. BARONE, *Diritti, doveri, solidarietà, con uno sguardo all'Europa*, in *Riv. it. dir. publ. comun.*, 2004, p. 1244, in cui l'Autore ritiene che la possibilità di imporre degli obblighi in capo ai cittadini trovi la propria giustificazione nel principio di solidarietà; N. LIPARI, “*Spirito di liberalità*” e “*spirito di solidarietà*”, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 1, p. 12 ss.

³³ Vedi L. STURZO, *La vera vita. Sociologia del soprannaturale, Opera omnia*, Bologna, 1960, p. 216 ss.; ma già in precedenza, con spirito lungimirante si era espresso VICTOR HUGO il 21 agosto 1849 al Congresso della Pace tenutosi a Parigi che in particolare affermava: “*Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne*”.

³⁴ Nel Manifesto di Ventotene, *Per un'Europa libera e unita*, si legge “è ormai dimostrata l'inutilità, anzi la dannosità di organismi sul tipo della Società delle Nazioni, che pretendeva di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni, e rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti”; v. pure V. COSTANTINESCO, R. KOVAR, J.P. JACQUE, diretto da, *Traité instituant la CEE*, Parigi, 1992.

³⁵ Si veda, a titolo di esempio l'art. 25, comma 4, della Costituzione greca che sancisce il diritto in capo allo Stato di richiedere ai cittadini di adempiere ai propri obblighi di solidarietà sociale; e anche il Preambolo della Costituzione federale della Confederazione Svizzera che afferma che l'finalità di “rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo” e, all'art. 103 si pone a sostegno delle regioni economicamente più fragili, parlando di una solidarietà che si può “ragionevolmente esigere”; ed anche la Costituzione spagnola che, ex art. 2, “*se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles*” e che riconosce e garantisce la “*solidaridad*” all'interno di tutte le regioni che compongono il Paese.



e si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; sempre per il Preambolo della Carta, la centralità della persona deve caratterizzare l'azione dell'Unione³⁶. Con l'avvento della Carta di Nizza si è costituito un patrimonio unitario di valori ispirati anche a principi già presenti nella nostra Costituzione, quali la solidarietà a cui è dedicato il Capo IV che contiene un elenco di diritti e precisamente: lavoro (art. 27 e ss.)³⁷, vita familiare e professionale (art. 33), sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34), salute (art. 35), accesso ai servizi d'interesse economico generale (art. 36) e ambiente (art. 37).

Giova sul punto ricordare che gli originari trattati comunitari non presentavano alcun esplicito riferimento ai doveri solidaristici, laddove la Carta di Nizza prevede un rapporto tra gli interessi personali dell'individuo e le esigenze della società interamente considerata³⁸.

La solidarietà è un valore sul quale si fonda la UE: così per l'art. 2 del TUE la solidarietà è tra i valori caratterizzanti la società insieme alla non discriminazione, alla tolleranza, alla giustizia e alla parità tra donne e uomini; inoltre l'art. 3 promuove *la solidarietà tra le generazioni* nonché *la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri* combattendo l'esclusione sociale e le discriminazioni. Pure il TFUE ai sensi dell'art. 222, Titolo VII, *l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo*. Dalle disposi-

³⁶ Secondo S. RODOTÀ, *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, 3, p. 357 ss., "i titoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia – manifestano, con chiarezza, un programma imperniato su valori forti".

³⁷ In tema di parità di trattamento nel lavoro si richiama la CGUE, 12 dicembre 2013, n. 267/12, in *Corr. giur.*, 2014, 276, secondo la quale "l'art. 2, par. 2, lettera a), della direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio".

³⁸ Si rinvia a S. GIUBBONI, *Verso la Costituzione europea: la traiettoria dei diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Diritti sociali e servizio sociale. Dalla dimensione nazionale a quella comunitaria*, a cura di P. COSTANZO, S. MORDEGLIA, Milano, 2005, p. 23 ss.



zioni contenute nei Trattati emerge pertanto che le politiche e le azioni dell'Unione devono garantire un'adeguata protezione sociale. L'Unione europea può raggiungere un grado più elevato di democrazia e di sviluppo attraverso scelte politiche che mettano al centro dell'attenzione principi, quali la solidarietà, la cui realizzazione amplia gli spazi dedicati alla tutela dei diritti della persona³⁹.

Attualmente un maggiore impegno deve essere infatti diretto al soddisfacimento dei bisogni che riguardano il numero sempre crescente dei c.d. soggetti deboli: poveri, immigrati, disoccupati (in particolare giovani disoccupati), come pure individui svantaggiati perché affetti da patologie, disabili e anziani, alcolisti, tossicodipendenti, e via dicendo. Diviene pertanto necessario tenere conto delle esigenze che emergono nell'epoca in cui viviamo, offrendo nuove tutele, pari trattamento e opportunità al fine di garantire alle persone un'esistenza libera e dignitosa.

La solidarietà comunitaria necessita altresì di un'azione proiettata all'esterno dell'Unione: l'art. 21 TUE prevede infatti un ruolo "sulla scena internazionale". In questo senso l'azione della UE⁴⁰, verso l'esterno, è da sempre basata su un impegno comune per il riconoscimento di libertà e diritti per coloro che non possono goderne; proprio per tali ragioni le politiche comuni in materia di asilo e immigrazioni devono essere ispirate (anche) al principio di solidarietà diretto all'altro, *xenos*, al rifugiato che arriva nel nostro Paese spinto dalla guerra, dalle persecuzioni in cerca di una "giustizia". La solidarietà, a livello europeo, è un vero e proprio obbligo il cui inadempimento "scuote dalle fondamenta l'ordinamento giuridico comunitario"⁴¹.

In questa direzione si pone, in ambito internazionale, la disposizione contenuta all'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, secondo la quale è riconosciuto tra l'altro ad ogni individuo il diritto alla salute e al benessere proprio e della sua famiglia.

³⁹ In tema v. G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Roma-Bari, 2005; G. VETTORI, *I principi comuni del diritto europeo dalla CEDU al Trattato di Lisbona*, in *www.personae.mercato.it*.

⁴⁰ R. CIPPITANI, *La solidarietà*, cit., p. 70; v. anche le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

⁴¹ Già Corte giust., 7 febbraio 1973, 39/72, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica italiana, in *Racc.*, 1973, p. 101.



4. – Dalla Relazione del Guardasigilli al cod. civ.⁴² si evince, in un’ottica di equilibrio tra interessi contrapposti, che il “dovere di solidarietà nasce e deve nascere dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l’interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell’interesse proprio”.

Già l’ordinamento corporativo, soppresso dal r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721, propugnava una solidarietà pubblica imposta alle categorie professionali, le corporazioni⁴³.

Il principio di solidarietà riguarda anche il diritto di proprietà che era un tempo inteso come la situazione giuridica che per eccellenza tutelava la posizione individuale⁴⁴; l’attuale disciplina della proprietà prevede infatti il divieto di atti emulativi sancito ai sensi dell’art. 833 cod. civ.⁴⁵. Come è noto si tratta del divieto di compiere azioni prive di utilità, ma con la precisa finalità di nuocere o recare molestia ad altri (*animus nocendi*) che può considerarsi espressione del principio che vieta l’abuso del diritto⁴⁶. Sempre con riguardo al diritto di proprietà è il principio di solidarietà condominiale che impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche anche senza il rispetto delle distanze dalle proprietà contigue⁴⁷.

La buona fede e la regola *pacta sunt servanda* condividono la funzione di tutelare gli interessi delle parti del contratto (e del sistema) la cui realizzazione prevede un comportamento di collaborazione dei contraenti; al comportamento secondo buona fede in senso oggettivo⁴⁸ (sostanzialmente omogeneo alla correttezza ex art. 1175

⁴² Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, n. 558.

⁴³ In tema vedi per tutti F.D. BUSNELLI, *Solidarietà: aspetti di diritto privato*, in *Iustitia*, 1999, 4, p. 437.

⁴⁴ Si richiama sul tema l’art. 17 della *Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen* del 1789 definiva la proprietà come “*droit inviolable et sacré*”, disposizione che ha ispirato l’art. 544 del *Code Napoléon* prima e il cod. civ. italiano del 1865 dopo.

⁴⁵ Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, n. 408; in tema di atti emulativi v. *ex multis* R. PARDOLESI, *Atti emulativi e regole decorative*, in *Foro it.*, 2016, 3, p. 844 ss.; M. SESTA, *Rapporti personali di vicinato: immissioni, atti emulativi e privacy*, in *Riv. notar.*, 2006, 6, p. 1471 ss., U. RUFFOLO, *Atti emulativi, abuso del diritto e “interesse” nel diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, 1, p. 23 ss.

⁴⁶ La letteratura in tema di abuso del diritto è vastissima, si rimanda per tutti gli Autori al fondamentale contributo di P. RESCIGNO, *L’abuso del diritto*, Bologna, 1998; secondo Cass., 19 marzo 2013, n. 6823, in *Giust. civ. Mass.*, 2013: “sulla base del principio di solidarietà, il diritto vigente identifica a carico e a tutela degli interessi al libero godimento di ciascun proprietario una triplice serie di divieti generali: a) il divieto degli atti emulativi, b) il divieto di immissioni di fumo o calore, di esalazioni, di rumori, se superano la normale tollerabilità; c) una disciplina articolata con riferimento alle distanze tra costruzioni su fondi finitimi”.

⁴⁷ V. Cass., 26 novembre 2019, n. 30838, in *D&G*, 2019, con nota di M. TARANTINO.

⁴⁸ Il Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2013, in *Notariato*, 2013, p. 247, considera la buona fede come



cod. civ.)⁴⁹ le parti devono attenersi in ogni fase del contratto⁵⁰. In queste disposizioni, che tratteggiano il *modus operandi* della parte nel rapporto obbligatorio emerge la solidarietà contrattuale intesa come riguardo, finanche protezione della posizione altrui e cooperazione con la controparte.

L'art. 1292 cod. civ. e ss. presenta la solidarietà nelle obbligazioni soggettivamente complesse che trova le sue radici nel diritto romano (*in solidum obligari*)⁵¹: la solidarietà passiva (ove ciascun debitore è tenuto per la totalità all'adempimento)⁵², e quella attiva (che legittima, se espressamente prevista, ciascun creditore a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione)⁵³. La solidarietà è inoltre prevista per le obbligazioni sociali, *ex art. 2267 cod. civ.*, e per l'assicuratore, *ex art. 1900 cod. civ.*, che è obbligato, tra l'altro,

impegno di cooperazione o obbligo di solidarietà; secondo il Trib. Milano, 11 maggio 2013, in *Riv. dir. internazionale priv. proc.*, 2014, p. 405, "la buona fede si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone alle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali (...). L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce (...) un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale"; Trib. Verona, 19 dicembre 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2018, sul principio di buona fede e dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti nei rapporti bancari; Trib. Siena, 7 marzo 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2019, sul principio di correttezza e buona fede valutabile in base alle caratteristiche del caso concreto; in dottrina cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?*, in *Giustizia civile.com*, 2020, secondo l'Autore la solidarietà costituisce "il termine di riferimento più significativo sul versante costituzionale, della regola di buona fede" e sottolinea che "il valore della solidarietà (che, trasposto sul piano del linguaggio poetico, sembra evocare la 'social catena', della quale si legge ne *La Ginestra*, e che difende i mortali contro l'empia natura), tradotto tecnicamente nella clausola generale di buona fede o correttezza, costituisca una componente fondamentale della strumentazione argomentativa della quale si deve avvalere il civilista chiamato a fronteggiare i problemi derivanti dall'incidenza sul diritto dei contratti della pandemia in atto".

⁴⁹ Secondo S. RODOTÀ, *Buona fede e correttezza nel quadro dell'integrazione*, in *Le fonti d'integrazione del contratto*, a cura di S. RODOTÀ, Milano, 2004, p. 161, il dovere di correttezza ben può essere identificato con l'*alterum non laedere*.

⁵⁰ A differenza del cod. civ. del 1865 che prevedeva la buona fede solo nella esecuzione del contratto (art. 1124).

⁵¹ Sulla solidarietà contrattuale cfr. V. FERRANTE, M. BRICCHI, *Solidarietà e responsabilità del committente nella disciplina dell'appalto alla luce della più recente giurisprudenza*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2012, 3, p. 463 ss.

⁵² In tema v. da ultimo Cass., 15 gennaio 2020, n. 542 in *Giust. civ. Mass.*, 2020, sulla solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio prevista nell'interesse del creditore; in dottrina v. U. STEFINI, *Obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo e sussidiarietà*, in *Contr. impr.*, 2014, 2, p. 266 ss.

⁵³ Cass., 28 gennaio 2019, n. 2267, in *Giust. civ. Mass.*, 2019, sulla necessità di una espressa previsione della solidarietà attiva tra più creditori; cfr. pure Cass., 7 febbraio 2014, n. 2822, in *CED Cassazione*, 2014, secondo la quale la solidarietà attiva "non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento"; in dottrina cfr. V. BELLOMIA, *Rapporti bancari cointestati e solidarietà attiva*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 5, p. 373 ss.



per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana.

Nella responsabilità aquiliana è presente la solidarietà, in tal guisa il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto allorché il pregiudizio supera la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, precisamente: “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”⁵⁴. Già secondo autorevole dottrina, “la considerazione primaria della posizione del danneggiato richiama immediatamente il ricordato principio di solidarietà, inteso come limite generale dell’operare dei soggetti, e di cui l’ingiustizia si palesa come diretta manifestazione nell’ambito della responsabilità civile”⁵⁵.

Si aggiunga infine la norma contenuta nell’art. 2055 cod. civ. sulla responsabilità solidale in caso di fatto dannoso imputabile a più persone⁵⁶.

5. – Il principio di solidarietà espresso all’art. 2 Cost. domina i rapporti sociali e l’istituto della famiglia⁵⁷ con il fine di conservare e tutelare la coesione sociale e la convi-

⁵⁴ In questo senso l’orientamento dominante: v. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, tra le altre in *Giust. civ.*, 2009, 4-5, p. 913, e in *Resp. civ. prev.*, 2009, 1, p. 38 con nota P.G. MONATERI; e da ultimo Cass. 11 novembre 2019, n. 28993, in *Foro it.*, 2020, 1, p. 187; Cass., 12 novembre 2019, n. 29206, in *Giust. civ. Mass.*, 2019, per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania, 14 dicembre 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2020; sul danno da perdita del rapporto parentale v. da ultimo Trib. Milano, 14 novembre 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2019: “Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia”.

⁵⁵ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 109; sul tema cfr. pure E. NAVARRETTA, *Il danno alla persona fra solidarietà e tolleranza*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 4-5, p. 801 ss.; in argomento la Cass. pen., 29 luglio 2014, n. 33408, in *www.personaedanno.it*, in una fattispecie di omissione di soccorso, definisce il soccorso come un fondamentale dovere di solidarietà verso la vittima.

⁵⁶ V. App. Potenza, 3 dicembre 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2019; la Cass., sez. un., 15 luglio 2009, n. 16503, in *Resp. civ.*, 2010, p. 201, ha precisato che “l’unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno”.

⁵⁷ Così P. RESCIGNO, *Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto italiano*, Torino, 2000, p. 7; sull’evoluzione del diritto di famiglia v. L. BALESTRA, *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant’anni di confronto*, in *Giust. civ.*, 2018, 1, p. 245 ss.



venza civile⁵⁸. I vincoli solidaristici di reciprocità e rispetto per gli altri sono infatti valori etici e giuridici consolidati nella comunità di affetti familiare, formazione sociale ove si svolge la personalità degli appartenenti⁵⁹. È proprio la famiglia società naturale⁶⁰ il luogo primario ove si delinea l'identità e si sviluppa la personalità dei singoli i cui interessi individuali ricevono una sempre maggiore valorizzazione soprattutto in relazione alla cura e all'assistenza dei figli minori.

Ogni membro della famiglia non è pertanto un soggetto isolato, è bensì posto in stretto rapporto di reciproca solidarietà con gli altri familiari *rectius*, con il suo mondo di affetti⁶¹ che va esteso al di là del nucleo di conviventi⁶².

Tutto ciò nonostante si sia evidenziato che in realtà, negli ultimi anni, si assiste ad una sempre maggiore valorizzazione degli interessi degli individui *uti singuli*, apparentemente a scapito della famiglia considerata nel suo insieme, finendo così per ridimensionarne anche la funzione sociale⁶³.

⁵⁸ G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, p. 371.

⁵⁹ Cfr. P. RESCIGNO, *La comunità familiare come formazione sociale*, in *Rapporti personali nella famiglia*, *Quaderni del CSM*, Roma, 1980, p. 366 secondo cui: “la famiglia, che entra nel campo del diritto come formazione sociale, porta con sé il problema ineliminabile dei soggetti visti nella loro debolezza, nella loro incapacità di partecipazione al commercio giuridico”; F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 4, p. 509.

⁶⁰ Così l'art. 29 Cost., e per l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, “la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”. F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, Milano, 2003, p. 92; cfr. V. TONDI DELLA MURA, *Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia*, in *Modelli familiari tra diritti e servizi*, a cura di M. GORGONI, Napoli, 2005, p. 340 sottolinea come la famiglia sia il luogo primariamente destinato allo sviluppo della personalità dei singoli.

⁶¹ Per la giurisprudenza sul tema, v. Cass., 19 giugno 2009, n. 14343, in *Corr. giur.*, 2010, p. 58; e Trib. Prato, 9 novembre 2010, in *Corr. mer.*, 2011, p. 253; in dottrina cfr. S. STEFANELLI, *Famiglia e successioni tra eguaglianza e solidarietà*, in *Vita not.*, 2012, 1, p. 475 ss.; A. GASPARRO, *L'attuazione dell'indirizzo della vita familiare*, in *Cultura e dir.*, 2014, 2, p. 99 ss.; F.D. BUSNELLI, *Il principio*, cit., 416, afferma invece che la famiglia “perde ormai la dimensione aggregante della solidarietà per diventare un semplice profilo della *privacy* di ciascun individuo. La Carta di Nizza, infatti, rinuncia a definire la famiglia per sancire il ‘diritto individuale di sposarsi e di formare una famiglia’ (art. 9) e si preoccupa che la ‘vita familiare’ così come l'intero ambito della ‘vita privata’ sia ‘rispettata’ (art. 7)”.

⁶² Per il Trib. Livorno, 14 novembre 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2020, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente rilevante, in una fattispecie di danno per morte del congiunto.

⁶³ Si rinvia alle considerazioni di M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 2, in particolare a p. 572 ss., in cui l'Autore sottolinea che la disciplina giuridica della famiglia riguardante la funzione sociale ad essa demandata “ha intrapreso un percorso esattamente inverso rispetto a quello degli istituti del diritto patrimoniale, quali la proprietà, il contratto, la responsabilità civile, i rapporti di lavoro e d'impresa. Infatti le regole degli istituti appena menzionati, originariamente



Attualmente come è noto la stretta connessione tra il principio di solidarietà e le relazioni familiari non derivano esclusivamente dall'istituto del matrimonio⁶⁴, ma anche da archetipi di vincoli affettivi quali la convivenza⁶⁵ e le unioni civili⁶⁶ riconosciuti e tutelati dalla l. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze⁶⁷, in particolare *ex art. 1, comma 11*, ai sensi del quale le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità, ed hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale⁶⁸.

concepite in un'ottica esasperatamente individualistica, sono state variamente influenzate e corrette grazie all'applicazione, con modalità costituzionalmente orientata, della funzione sociale”.

⁶⁴ Cfr. A. RENDA, *Il matrimonio civile – Una teoria neo-istituzionale* (Milano, 2003); ID., *Matrimonio e convivenze nel pensiero di Francesco Busnelli*, in *Famiglia*, 2017, 5, p. 585 ss., in particolare sulla distinzione tra matrimonio e convivenza e sulla disciplina delle unioni civili; L. BARBIERA, *Il matrimonio*, Padova, 2006, p. 6, definisce il matrimonio come “accordo per un'unione di vita di due persone di sesso diverso, certificato dall'autorità pubblica (matrimonio atto), che dà vita a un rapporto regolato dalle leggi civili (matrimonio rapporto)”; V. SCALISI, “Famiglia” e “famiglie” in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1, p. 7 ss.

⁶⁵ G. BONILINI, *Convivenza, matrimonio, unione civile, e famiglia*, in *Dir. fam. success.*, 2017, 3, p. 765 ss.; E.A. EMILIOZZI, *Il contratto di convivenza nella l. 20 maggio 2016, n. 76*, Milano, 2018; R. AMAGLIANI, *I contratti di convivenza nella l. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà)*, in *Contr.*, 2018, 3, p. 317.

⁶⁶ L. BALESTRA, *Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni*, in *Giur. it.*, 2016, 7, p. 1779 ss.; M. SESTA, *Commento all'art. 1 C. 1, L. 76/2016, Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Milano 2017, p. 169 s.; V. BARBA, *La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso*, in *GenIUS*, 2018, 1, p. 68; R. BAIOTTO, A. BUSACCA, B. DE FILIPPIS, *Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza – Interesse del minore e genitorialità same sex*, Milano-Padova, 2018; in giurisprudenza v. Trib. Pordenone, 13 marzo 2019, in *Foro it.*, 2019, 1, p. 1451, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile in seguito allo scioglimento di un'unione civile.

⁶⁷ Per un commento alla norma vedi M. SESTA (a cura di), *Codice delle unioni civili e delle convivenze*, Milano, 2017; v. anche R. CAMPIONE, *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, in *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76*, a cura di M. BLASI, R. CAMPIONE, A. FIGONE, F. MECENATE, G. OBERTO, Torino, 2016, p. 2 in cui l'Autore sottolinea che “la novella legislativa in esame fa, dunque, la sua apparizione in un contesto in cui si è già compiutamente consumato lo sgretolamento del rapporto biunivoco tra famiglia e matrimonio, il quale già aveva tratto impulso dall'entrata in vigore dalla legge sul divorzio, era passato attraverso la riforma del diritto di famiglia e aveva ricevuto ulteriore implementazione in virtù della legge sull'affidamento condiviso, nonché della riforma della filiazione”; tale intervento legislativo era auspicato da tempo (anche) dalla giurisprudenza comunitaria: v. per tutti CEDU, 21 luglio 2015, nel caso *Oliari et al. v. Italia*, in *www.giustizia.it* secondo cui, “la tutela legale attualmente disponibile per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di due persone impegnate in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile”; vedi anche le considerazioni svolte con lungimiranza da G. ALPA, *Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia*, in *Famiglia*, 2003, 2, p. 448.

⁶⁸ L. BALESTRA, *La crisi della comunione di vita*, in *Giust. civ.*, 2020, 1, p. 46, sottolinea che “Il diritto delle relazioni affettive è profondamente mutato negli ultimi lustri, non solo per effetto di pur importanti riforme legislative, ma anche per il ruolo assunto dalla giurisprudenza, la quale si è mostrata, in misura progressivamente crescente, sensibile all'evoluzione del costume, nonché agli interessi via via emergenti e connotati da significativa condivisione sul piano sociale. Il diritto di famiglia, osservato attraverso la lente



Con l'unicità dello *status* di figlio⁶⁹, e la preminenza dell'interesse dei figli, gli obblighi dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole stabiliti dall'art. 30 Cost. e dagli artt. 147 e 148 cod. civ. decorrono dal momento della nascita e il mancato adempimento di tali obblighi costituisce "la privazione degli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione"⁷⁰.

In questa ottica solidaristica, di aiuto e sostegno soprattutto dei familiari più deboli si può leggere l'art. 16 della l. n. 328/2000, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* che riconosce e sostiene il ruolo di fondamentale importanza della famiglia nella formazione e nella cura dei suoi membri, specialmente nei momenti più critici che si possono presentare⁷¹.

Gli obblighi di cura ed assistenza che caratterizzano il dovere di solidarietà e sono espressione dell'unità familiare differiscono dall'obbligo di prestare gli alimenti⁷². L'art. 433 cod. civ. prevede infatti sia per i figli (anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi) sia per i genitori (e in loro mancanza gli ascendenti prossimi) l'obbligo di prestare gli alimenti a fronte della condizione oggettiva di bisogno dell'alimentando; la misura degli alimenti è proporzionata al bisogno di chi li domanda e alla disponibilità di mezzi in capo al soggetto obbligato (art. 438 cod. civ.). Lo stato di bisogno comporta al-

della crisi, dà costantemente vita a plurimi spunti, innescando significativi momenti di riflessione per quel che concerne l'esatta collocazione, nonché dei momenti di interrelazione, di questo importante segmento del Diritto civile; senza peraltro disconoscere che le relazioni familiari involgono la rilevanza di interessi che si collocano ben oltre l'ordinamento civilistico".

⁶⁹ Con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 il legislatore ha operato una piena equiparazione tra i figli legittimi e i figli naturali sancendo che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 cod. civ.). In dottrina cfr. P. RESCIGNO, *La filiazione "riformata": l'unicità dello "status"*, in *Giur. it.*, 2014, 5, p. 1261 ss. Si aggiunga che ai sensi dell'art. 315 bis cod. civ. il figlio deve comunque rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché vive con essa in relazione alle proprie capacità, al proprio reddito e alle proprie sostanze: dovere quest'ultimo che prescinde dalla presenza di una unione tra i genitori e che si incentra esclusivamente sul rapporto genitore-figlio: sul punto v. M. BIANCA, *Angelo Falzea e il diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 4, p. 1076.

⁷⁰ Così Cass., 22 novembre 2013, n. 26205, in *Giur. it.*, 2014, p. 1593.

⁷¹ M.N. BUGETTI, *La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani*, in *Famiglia*, 2017, 3, p. 316 in cui l'Autrice afferma che "tale disposizione mette in luce come nel nostro ordinamento la famiglia sia considerata quale *provider* per l'assistenza alla persona non autonoma, ma ciò in considerazione della peculiarità del ruolo che alla famiglia è, non già attribuito, bensì riconosciuto da parte dell'ordinamento".

⁷² In mancanza di familiari che potessero sostenere situazioni di bisogno, in passato era per mezzo della carità che i bisognosi venivano aiutati, in maniera organizzata (anche) dalla Chiesa cattolica, come pure grazie a iniziative private: sul punto vedi S. D'AMELIO, *La beneficenza nel diritto italiano*, Roma, 1928; G. CAPITANI, voce *Beneficenza pubblica*, in *Dig. it.*, Torino, 1890-1899, V, p. 268 ss.



très una valutazione sociale⁷³, e al giudice sarà affidato un equo bilanciamento tra le opposte esigenze.

La disciplina in esame si basa quindi sullo stato di bisogno, ma non comprende la cura della persona non autonoma, in altri termini l'obbligazione di prestare gli alimenti per quanto abbia una funzione assistenziale⁷⁴ non implica una condivisione profonda di vita e tantomeno una presa in carico della cura della persona non autonoma, addirittura delinea un possibile distacco tra i soggetti. Ne deriva che non è contemplato un dovere del figlio di farsi carico della cura dell'assistenza del genitore non autosufficiente: anche se si tratta di un comportamento auspicabile rimane pur sempre riconducibile alla sfera della spontaneità⁷⁵. Ciò a differenza di quanto previsto in capo ai genitori come dovere (di solidarietà) familiare dalle norme costituzionali (art. 30) e del cod. civ. (artt. 147, 148, 337 *ter*) per i figli.

In argomento, secondo autorevole dottrina, la contribuzione filiale presuppone un "consorzio familiare"⁷⁶ dal quale sorgono obblighi di solidarietà.

La reciproca solidarietà che connota la vita familiare può essere intesa come un bene⁷⁷ che viene compromesso in conseguenza dell'illecito che ha causato in capo alla vittima gravi lesioni⁷⁸ o persino la perdita della vita⁷⁹. In altri termini, si tratta del c.d. dan-

⁷³ In argomento cfr. T. AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Milano, 1984, p. 50 ss., *ivi*, riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; L. VIGNUDELLI, *L'adempimento dell'obbligazione alimentare, fra solidarietà sociale e vincolo giuridico*, in *Fam. e dir.*, 2019, 12, p. 1139 ss., esclude la possibilità di qualificare il dovere agli alimenti quale obbligo naturale e richiama l'istituto della gestione altrui, a 1142 l'Autore afferma che "con il trascorrere del tempo, invero, la ripartizione dei reciproci obblighi alimentari fra genitori e figli tende (prima) a migrare verso una parificazione delle posizioni, per (poi) invertirsi con l'anzianità degli ascendenti".

⁷⁴ Ricalca la funzione assistenziale dell'obbligo alimentare M. PARADISO, *Convivenza di fatto e solidarietà economica: prassi di assistenza reciproca e nascita dell'obbligo alimentare*, in *Famiglia*, 2017, 3, p. 287 ss.

⁷⁵ In tema cfr. R. PANE, *Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà. Le "ragioni" di un convegno*, in *Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà*, a cura di R. PANE, Napoli, 2017, p. 15.

⁷⁶ Così A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, 6, p. 633.

⁷⁷ Cfr. Cass., 12 luglio 2006, n. 15760, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1375, *ivi* "il danno da morte dei congiunti (c.d. danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (*omissis*); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale sia in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli"; in senso conforme, v. Trib. Pisa, 16 giugno 2014, in www.leggiditalia.it.

⁷⁸ Sul pregiudizio da lesione del rapporto parentale v. Trib. Milano, 14 novembre 2019, in *Redazione*



no da perdita del rapporto parentale che si sostanzia propriamente nella violazione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare.

6. – Nelle fattispecie di crisi familiare e con particolare riguardo all'interesse dei figli minori si evidenzia la necessità per i componenti la famiglia di tenere un comportamento improntato alla correttezza e alla solidarietà⁸⁰, una linea di condotta necessaria anche alla fine di un'unione che è stata improntata alla libertà di scelta, ai principi di autodeterminazione e all'autoresponsabilità che sono a fondamento dell'unione matrimoniale e sui quali si fonda la solidarietà post-coniugale⁸¹.

Con lo scioglimento del matrimonio – notoriamente disciplinato dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche – la previsione di carattere economico, ossia la corresponsione dell'assegno divorzile, salvaguarda la solidarietà reciproca tra gli *ex* coniugi che comunque hanno un trascorso un tempo di effettiva comunione di vita coniugale che, come tale non può, essere cancellato *ex abrupto*⁸².

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli anni '70 l'assegno divorzile, la cui *ratio* ha fondamento costituzionale nel dovere di solidarietà economica, ha una natura composita: assistenziale, e quindi di aiuto in riferimento alle condizioni economi-

Giuffrè, 2019; secondo il Trib. Firenze, 31 marzo 2014, in *www.leggiditalia.it*, nel caso di invalidità da sinistro stradale, “non può poi dubitarsi che la consistente invalidità permanente residua abbia prodotto un significativo stato di dolore ed afflizione alla coniuge, in forza del legame di solidarietà familiare”.

⁷⁹ Trib. Campobasso, 2 agosto 2013, in *Arch. circolaz.*, 2013, p. 1146; già Cass., 19 maggio 2006, n. 11761, in *Mass. Giur. it.*, 2006, richiamava la reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, per la perdita del congiunto; da ultimo cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28993, cit., 187; e Cass., 11 novembre 2019, n. 28989, in *Guida al dir.*, 2019, pp. 49-50, 26 che distingue il tra danno da perdita o lesione del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico subito come ulteriore conseguenza. In dottrina v. R. SIMONE, *Il danno da perdita della vita: logica, retorica e sentire sociale*, in *Danno resp.*, 2014, 8-9, p. 794 ss.

⁸⁰ Sul punto cfr. V. CARBONE, *Crisi della famiglia e principio di solidarietà*, in *Fam. dir.*, 2012, 12, p. 1165 ss. Secondo Cass., 12 febbraio 2013, n. 3398, in *Foro. it.*, 2013, 1, p. 1464, l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo e, nella specie, l'assegno divorzile si incentra su un criterio assistenziale.

⁸¹ In questo senso sull'assegno divorzile Cass., ord., 13 febbraio 2020, n. 3661, in *D&G*, 2020, con nota di K. MASCIA, secondo la quale non si potrà pertanto “che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'*ex* coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”.

⁸² In questo senso E. QUADRI, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”*: “persone singole” senza passato, in *Corr. giur.*, 2017, 7, p. 885.



che dell'altro coniuge, risarcitoria, con riguardo alle ragioni della decisione del giudice, compensativa⁸³, sulla base dell'apporto che i coniugi hanno dato alla famiglia e in relazione alla durata del matrimonio⁸⁴. L'assegno di divorzio così concepito era diretto a stabilire un certo equilibrio nella posizione degli *ex* coniugi e a realizzare la loro sostanziale parità declinata nell'art. 29 Cost.⁸⁵. Si aggiunga che la sua natura composita lo differenziava comunque nettamente dall'assegno previsto in caso di separazione – per il coniuge cui la stessa non sia addebitabile – e caratterizzato dalla funzione alimentare o di mantenimento, e tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge, privo di redditi adeguati, aveva prima della separazione⁸⁶.

In base al nuovo testo dell'art. 5 della l. n. 898/1970, sostituito dall'art. 10 della l. 6 marzo 1987 n. 74, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno – tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo e del reddito di ciascun coniuge, valutando tali elementi in funzione della durata del matrimonio – risulta fondato sulle seguenti circostanze: l'altro coniuge *non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive*. Sul punto per le Sezioni unite – in un'ottica di riequilibrio delle posizioni – il presupposto per concedere al richiedente l'assegno, la cui misura ha carattere esclusivamente assistenziale, è costituito dall'inadeguatezza dei suoi mezzi “a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno

⁸³ Il significato di compensare, ai sensi dell'art. 270 del *Code Napoléon*, è: *compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives*, sul punto vedi C.M. BIANCA, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale*, in *Fam. dir.*, 2018, 11, p. 955 ss.

⁸⁴ Cass., sez. un., 26 aprile 1974, n. 1194, in *Foro. it.*, 1974, p. 1335 secondo cui i tre criteri devono coesistere ed essere analizzati in relazione ad entrambi i coniugi ad opera del giudice cui viene comunque lasciata ampia discrezionalità, in particolar modo in merito al *quantum* dell'assegno; v. anche Cass., sez. un., 9 luglio 1974, n. 2008, in *Dir. fam.*, 1974, p. 635, con nota di F. DALL'ONGARO.

⁸⁵ V. Corte cost., 10 luglio 1975, n. 202, in *Foro it.*, 1975, p. 1575; in dottrina v. D. VINCENZI AMATO, *I rapporti patrimoniali*, in *Commentario sul divorzio*, diretto da P. Rescigno, 1980, p. 338 ss.; dopo l'entrata in vigore della l. 6 marzo 1987, n. 74, *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio*, v. Cass., 17 marzo 1989, n. 1322, in *Foro it.*, 1989, 9, p. 2512, con nota di E. QUADRI; per una più recente ricostruzione giurisprudenziale e dottrinale sul tema v. G. SERVETTI, *L'accidentato percorso del giudice di merito nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di divorzio*, in *Fam e dir.*, 2018, 11, 991 ss.; L. VIGNUDELLI, *L'adempimento*, cit., p. 1139 ss.

⁸⁶ Trib. Teramo, 16 settembre 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2019, sostiene che nella separazione personale la mancanza di redditi adeguati, *ex art. 156 cod. civ.*, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita in costanza di matrimonio; in senso conforme App. Milano, 2 marzo 2020, in *Redazione Giuffrè*, 2020; secondo il Trib. Imperia, 10 settembre 2019, in *Redazione Giuffrè*, 2019, non può essere oggetto di rinuncia o di compensazione.



dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio”⁸⁷. In tempi più recenti la Corte costituzionale ha sostenuto che l'assegno divorzile, diretto a garantire al coniuge economicamente più debole il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non viola il principio costituzionale di ragionevolezza⁸⁸.

L'orientamento muta con una decisione della Suprema Corte secondo la quale non è “configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale” che collide con la stessa natura dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici, e può ostacolare la formazione di una nuova famiglia. I giudici hanno così dato rilievo, nel momento del giudizio sull'*an debeat* dell'assegno, alla “autoresponsabilità economica” (presente anche nel contesto giuridico europeo) degli ex coniugi, riconducendo così l'adeguatezza dei mezzi, richiesta ex art. 5 l. n. 898/1970, alla mera “indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge istante⁸⁹.

⁸⁷ Questo l'orientamento, costantemente seguito dalla giurisprudenza successiva, di Cass., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490, tra le altre in *Foro it.*, 1991, 1, p. 67 con note di E. QUADRI e V. CARBONE; diversamente la precedente Cass., 2 marzo 1990, n. 1652, tra le altre in *Foro it.*, 1990, 1, p. 1165, fa riferimento non al tenore di vita goduto dal coniuge durante il matrimonio, “ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato, dalla coscienza sociale”.

⁸⁸ Mi riferisco alla questione di legittimità costituzionale sollevata da Trib. Firenze, 22 maggio 2013, in *Fam. dir.*, 2014, 7, 687, con nota di E. AL MUREDEN e di A. MORRONE, a cui è seguita la decisione della Corte cost., 9 febbraio 2015, n. 11, in *Fam. dir.*, 2015, 6, p. 538, con nota di E. AL MUREDEN, il Giudice delle leggi ha dichiarato “l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui, nella interpretazione del diritto vivente, prevede che l'assegno divorzile debba necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.”. Sulla ragionevolezza v. A. RICCI, *Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007.

⁸⁹ V. Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, tra le altre in *Fam. dir.*, 2017, 7, p. 642 ss., con nota di E. AL MUREDEN, in cui si legge che “l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile (...) non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell'assegno divorzile”; v. pure Cass., 26 gennaio 2018, n. 2043, in *Fam. dir.*, 2018, 4, p. 321, con nota di A. FIGONE; Trib. Bologna, 12 giugno 2017, in *De Jure*, 2017. Sul tema in dottrina v. E. AL MUREDEN, *Il “diritto a formare una seconda famiglia” tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di “autoresponsabilità”*, in *Fam. dir.*, 2014, 11, p. 1043 ss.; C. IRTI, *L'accordo di corresponsione una tantum nelle procedure stragiudiziali di separazione e divorzio: spunti di riflessione sulla gestione patrimoniale della crisi coniugale tra autonomia delle parti e controllo del giudice*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 4, p. 812 ss.; M. SESTA, *La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie*, in *Fam. dir.*, 2018, 5, p. 509; C. RIMINI, *I criteri di determinazione dell'assegno divorzile*, in *Famiglia*, 2019, 1, p. 21 ss.



La sopra richiamata pronuncia nel condizionare la corresponsione dell'assegno di divorzio alla presenza di “mezzi adeguati” o alle effettive possibilità “di procurarseli” per dell'ex coniuge porge il fianco, a parere di chi scrive a profili di critica anche in un'ottica solidaristica che andrebbe diretta nei riguardi di quel coniuge che, a maggior ragione in un matrimonio di lunga durata, ha investito tempo e risorse in favore della famiglia, accettando anche, in base a scelte endofamiliari, rinunce all'attività lavorativa e sacrifici per dedicarsi alla cura della famiglia⁹⁰.

Una successiva pronuncia delle sezioni unite ha sottoposto a revisione tale orientamento sostenendo che esso leda il principio della solidarietà post-matrimoniale, ed evidenziando tra l'altro che nella maggioranza dei casi, si assiste ad un depauperamento per entrambi gli ex coniugi nonché ad uno squilibrio economico-patrimoniale. Si è ulteriormente precisato che la prova del contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge deve essere fornita dal richiedente con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Si aggiunga che per la Corte l'indipendenza o autosufficienza economica non trova alcun riscontro nel testo della norma contenuta nell'art. 5, l. n. 898/1970⁹¹.

La dottrina ha sottolineato che la chiusura definitiva dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi (*clean break*) deve essere equamente bilanciata con meccanismi di riequilibrio della posizione in cui versano coniugi allo scioglimento del matrimonio, questo anche

⁹⁰ Cfr., anche in una prospettiva comparata con l'ordinamento tedesco, M. SESTA, *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, in *Famiglia*, 2019, 1, p. 3 ss.; L. BALESTRA, *La crisi*, cit., 41, osserva che il matrimonio di durata è quello in cui più facilmente il coniuge “rischia di trovarsi nell'impossibilità di una ricollocazione a livello professionale in ragione dell'età e delle condizioni di salute”.

⁹¹ Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Giur. it.*, 2018, 8-9, p. 1843, con nota di C. RIMINI, in *Fam. dir.*, 2018, 11, p. 1019 ss., con nota di E. AL MUREDEN, che così afferma: “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”; cfr. pure Cass., 30 ottobre 2019, n. 27771, in *D&G*, 2019, con nota di K. MASCIA; Cass., ord., 13 febbraio 2020, n. 3661, cit.; e Cass., 28 febbraio 2020, n. 5605, in *Giust. civ. Mass.*, 2020; in dottrina cfr. M. SESTA, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in *Fam. dir.*, 2018, 11, p. 985 ss.; E. AL MUREDEN, *Solidarietà post-coniugale e compensazione del contributo endofamiliare nel nuovo assegno divorzile*, in *Famiglia*, 2019, 1, p. 29 ss.; dal punto di vista processuale v. F. DANOVI, *Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice*, in *Fam. dir.*, 2018, 11, p. 1007 ss.



per riconoscere una piena tutela all'*ex* coniuge economicamente più debole al fine di sottolineare la pari dignità del lavoro extradomestico e di quello che si svolge invece all'interno delle mura domestiche, anche in un'ottica di *gender justice*⁹². Deve quindi aversi particolare riguardo al rapporto paritario tra coniugi che non può essere incrinato per la mancata considerazione delle scelte già liberamente concordate dai coniugi durante il matrimonio⁹³. In altri termini, gli ormai *ex* coniugi devono poter uscire dal legame matrimoniale “*on terms of financial equality*”⁹⁴.

Va da sé che le condizioni personali dell'*ex* coniuge devono essere valutate per ogni caso di specie, al fine di modulare il principio della solidarietà post-coniugale in funzione delle peculiarità che caratterizzano le singole fattispecie; in altri termini si dovrà tener conto dell'età dell'*ex* coniuge, della durata del matrimonio⁹⁵, della presenza di figli minori – ai quali l'art. 337 *septies* cod. civ. equipara i figli maggiorenni portatori di handicap – o maggiorenni ma non indipendenti economicamente; tuttavia la condizione soggettiva di questi ultimi non è comparabile con quella dell'*ex* coniuge⁹⁶.

La solidarietà post-coniugale non potrà certamente essere sottovalutata in presenza di figli il cui interesse prioritario esige misure adeguate e dirette a favorire quel rapporto genitore-figlio che permane a prescindere dallo scioglimento dell'unione tra i *partners* ed influenza i rapporti tra i genitori che devono pur sempre adeguare il loro stile di vita alle esigenze della prole. Lo scioglimento della coppia può quindi dare vita ad una nuova organizzazione tra gli *ex* coniugi che come genitori responsabili instaurano rapporti equilibrati e continuativi con figli (bigenitorialità) basati sia sull'interesse di questi ultimi a

⁹² In argomento vedi diffusamente M.R. MARELLA, *Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e 'resistenze'. Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 2, p. 233 ss.

⁹³ Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte da A. FALZEA, *Il dovere*, cit., p. 637: secondo l'Autore il lavoro domestico ha anche “una componente intellettuale preminente nel compito dedicato ai figli e ai rapporti sociali della famiglia”.

⁹⁴ L'espressione è presa dal caso *Norris v. Norris (2002)*, *EWHC 2996 (Fam.)*, *Family Division*, 28 November 2002, (2003) 2 *FCR* 245. Sull'assegno divorzile nei *big money cases* successivi alla decisione delle Sezioni Unite del 2018 cfr. E. AL MUREDEN, *Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei big money cases*, in *Fam e dir.*, 2019, 12, p. 1087 ss.

⁹⁵ La brevissima durata del matrimonio può impedire la possibilità di ravvisare un significativo apporto personale per il bene e la cura della famiglia, così Cass., 29 ottobre 1996, n. 9439, in *Foro it.*, 1997, 5, p. 1541, con nota di E. QUADRI.

⁹⁶ Precisamente per la Cass. sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., il figlio maggiorenne non autosufficiente “ha il compito sociale, prima che giuridico, di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente e l'obbligo di mantenimento è definito temporalmente in funzione del raggiungimento dell'obiettivo”.



mantenere una consuetudine di vita e stabili relazioni affettive sia sulla cura, educazione, istruzione e assistenza morale dei figli minori come prevede l'art. 337 *ter*, comma 1, cod. civ.⁹⁷. Già autorevole dottrina⁹⁸ ammetteva l'affidamento dei figli al coniuge colpevole della separazione, distinguendo il piano della responsabilità del fallimento della vita coniugale rispetto a quello del benessere dei figli in funzione del quale si deve tentare di arginare gli effetti del dissesto dell'unione dei coniugi.

Il principio di solidarietà, costantemente richiamato dalla giurisprudenza, è dunque un fondamento del matrimonio, e come si è avuto modo di dire, è un impegno etico e sociale anche per l'*ex* coniuge la cui effettività viene meno allorquando, il beneficiario dell'assegno divorzile, formi un nuovo nucleo familiare⁹⁹.

7. – Da queste brevi note emerge che la solidarietà è un dovere civico posto alla base della costruzione dello Stato sociale, è un principio fondante dell'ordinamento giuridico che funge da collante indirizzando l'azione di ogni soggetto sia pubblico sia privato.

La solidarietà aiuta la persona a sviluppare la propria personalità attraverso "l'essere per gli altri"¹⁰⁰, e contribuisce a realizzare all'interno del tessuto sociale eguaglianza e pari dignità (art. 3 Cost.). È utile (*prius*) per posizionare le persone nella comunità e (*posterius*) per renderli destinatari di eguali diritti e obblighi¹⁰¹; inoltre la solidarietà, intesa come valore condiviso, può contribuire a realizzare il rispetto del primato della vita e

⁹⁷ V. Cass., 8 aprile 2019, n. 9764, tra le altre in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 1052 ss.; in senso conforme v. Cass., 23 settembre 2015, n. 18817, in *Giust. civ. Mass.*; Cass., 22 maggio 2014, n. 11412, in *D&G*, 2014; in argomento la recente Cass., 13 febbraio 2020, n. 3659, in *Guida dir.* 2020, 11, p. 47, ha precisato che "l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'*ex* coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente".

⁹⁸ In questo senso A. FALZEA, *La separazione personale*, Milano, 1943, 16 ss.; in tema cfr. pure P. RONFANI, *La responsabilità genitoriale. Il diritto, la cultura giuridica e i saperi esperti*, in *Le famiglie omogenitoriali*, a cura di R. BOSISIO, P. RONFANI, Roma, 2015, p. 28 ss.; L. BALESTRA, *Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra "pregiudizio" e interesse del minore*, in *Corr. giur.*, 2013, 7, p. 893 ss.

⁹⁹ V. Cass., 12 novembre 2019, n. 29317, in *D&G.*, 2019; App. Brescia, 13 novembre 2019, in *Ilfamilyrista.it*.

¹⁰⁰ In argomento si rinvia a C. FARALLI, *La filosofia del diritto contemporanea, I temi e le sfide*, Roma-Bari, 2005, 85, e a 86, "il principio di socialità e sussidiarietà che impegna ogni persona in virtù della costitutiva e ontologica relazionalità a vivere partecipando alla realizzazione dei propri simili".

¹⁰¹ In questo senso e più ampiamente sul principio di eguaglianza v. D. FLORENZANO, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, in *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, a cura di D. FLORENZANO, D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, Torino, 2015, p. 113 ss.



della dignità della persona umana garantendo diritti sociali¹⁰² quali istruzione, sanità, lavoro, previdenza sociale e assistenza. La chiave di volta è quindi l'impegno reciproco e di tutti per l'interesse generale, e in particolare diretto alle persone sconosciute (spesso invisibili), alle periferie esistenziali.

Parafrasando il titolo del celebre romanzo di Gabriel García Márquez *El amor en los tiempos del cólera*, attualmente viviamo una drammatica emergenza sanitaria di rilevanza internazionale dovuta alla pandemia da Covid-19 per superare la quale sono necessarie sia la solidarietà sia determinate limitazioni delle nostre libertà¹⁰³. Le imperiose necessità dettate dalla emergenza hanno fatto riscoprire la solidarietà sociale che esplica la propria importanza soprattutto in questo periodo in cui è presente un forte spirito di comunità¹⁰⁴ e un (pressoché) puntuale rispetto delle regole dettate per la contingenza, attraverso l'astensione da comportamenti potenzialmente dannosi per il singolo e per la comunità. In altri termini si assiste ad un processo di autoresponsabilità governato da scelte in grado di rispondere alle esigenze della realtà.

Tutto ciò attraverso un reale impegno etico-sociale e un reciproco sostegno che esulano dalla logica del profitto; infatti le persone agiscono in una prospettiva non (solo) *uti singuli*, ma (soprattutto) *uti cives*, percependo la solidarietà non solo quale dovere inderogabile, ma anche come valore spontaneamente condiviso che permette di indirizzare concretamente ed efficacemente le azioni, individuali o collettive, non per fini egoistici, ma per proteggere (anche attraverso una semplice rinuncia) la comunità.

Con il rispetto dei divieti imposti dalle recenti prescrizioni (accompagnati dalle note deroghe), e sintetizzati nel c.d. obbligo di restare a casa, al momento in cui si scrive ancora in parte vigente, ognuno di noi contribuisce a prevenire i contagi – quindi l'insorgere di patologie da agenti virali trasmissibili – e a contenere la pandemia. È pertanto richiesto che ognuno contribuisca alla tutela – con un comportamento responsabile e soli-

¹⁰² In tema cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. 263; A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, 1989, p. 31; I. CIOLLI, *I diritti sociali al tempo della crisi economica*, in *Costituzionalismo.it*, 2012, 3, p. 55, per una critica al sacrificio dei diritti sociali in tempi di crisi economica.

¹⁰³ G. GRISI, *La lezione del Coronavirus*, in *juscivile.it*, 2020, 1, p. 213, afferma che l'epidemia "ci ha restituito un'idea più chiara e convincente di cosa significhi solidarietà, ci ha reso consapevoli dell'importanza della coesione sociale e dei legami di comunità, ci ha fatto comprendere quanto sia inaccettabile e pericolosa la libertà se schiacciata sull'individualismo ed estraniata dalla dimensione solidaristica che pure le è connaturale, ci ha aperto gli occhi sui riflessi che i nostri comportamenti e le nostre inazioni hanno sulla vita degli altri, sull'interdipendenza congenita all'appartenenza ad uno stesso gruppo che interagisce nel medesimo contesto".

¹⁰⁴ F. DI MARZIO, *Comunità. Affrontiamo la nostra prova*, in *Giustizia civile.com*, 2020.



dale – dei fondamentali diritti alla vita, presupposto di qualsiasi altro diritto della personalità¹⁰⁵, e alla salute (art. 32 Cost.), inteso non solo come benessere psico-fisico dell'individuo, ma anche come interesse della collettività. Va da sé che la tutela della salute deve essere assicurata ad ogni soggetto, soprattutto alle persone più fragili e più vulnerabili.

Come è noto la pandemia da Covid-19 ha comportato una notevole, ma necessaria limitazione delle nostre libertà¹⁰⁶, ha modificato radicalmente il nostro stile di vita, ha annullato la vita di relazione e condizionato le relazioni affettive¹⁰⁷, e la libertà di autodeterminarsi. Le persone avvertono soprattutto paura, confusione, incertezza ed anche un cambiamento della percezione del tempo.

Nel tentativo di interpretare le gravi istanze del momento, e segnatamente anche le tematiche giuridiche, pare potersi affermare che ognuno di noi ha avvertito la compressione della libertà di circolazione (nemmeno durante le guerre la libertà di movimento subì tali limitazioni): si tratta tuttavia di una previsione dettata da *motivi di sanità o di sicurezza* come prevede l'art. 16 Cost. È venuta inoltre a mancare la libertà di riunione il cui divieto per *motivi di sicurezza o di incolumità pubblica* è previsto dall'art. 17 Cost. Altra limitazione è quella relativa al diritto a frequentare luoghi di culto: declinazione del principio di libertà religiosa garantita dal diritto sovranazionale, da documenti internazionali ed enunciato dalla Carta costituzionale, ex art. 8. Oltre alle libertà personali è limitata la libertà d'iniziativa economica privata (art. 41, comma 2, Cost.)¹⁰⁸; si tratta di limitazioni temporanee che tuttavia incidono sulla possibilità di svolgere attività attraverso le quali la persona, tra l'altro, realizza ed esprime la propria personalità.

Ciò che accomuna le anzidette limitazioni imposte per motivi contingenti al dovere di

¹⁰⁵ In questo senso M. FRANZONI, *Il danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita delle relazioni parentali*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 4-5, p. 990.

¹⁰⁶ A. BARBERA, "Nuovi diritti", cit., p. 19, sostiene "che le libertà costituzionali non possono essere racchiuse per intero entro lo scudo dei diritti soggettivi, ma che questi ultimi sono uno degli strumenti (non l'unico) attraverso il quale si realizzano i valori sottesi nelle fattispecie costituzionali, e che essi si collocano accanto ad altri strumenti istituzionali (organi di garanzia, appositi istituti normativi e così via)".

¹⁰⁷ L. BALESTRA, *Brevi digressioni sulle libertà e sulle relazioni sentimentali al cospetto del Corona virus*, in *Giustizia civile.com*, 2020.

¹⁰⁸ Secondo F. GALGANO, *Artt. 41-44, Rapporti economici*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1982, II, p. 26, "la libertà economica non riceve, dalla Costituzione repubblicana, quel carattere di 'diritto inviolabile' che è, invece, attribuito alla libertà civili; è fra le libertà riconosciute dalla nostra legge fondamentale, quella meno garantita"; cfr. G. IUDICA, *L'economia di mercato*, in *Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana*, a cura di G. IUDICA, G. Alpa, Napoli, 2006, p. 165 ss.



solidarietà è il fine: contribuire alla tutela del diritto fondamentale alla salute, oggi gravemente minacciato dal rischio di contagio, anche se questa risposta all'emergenza in atto non può essere esaustiva.

Si aggiunga che nei periodi di crisi che mettono a dura prova anche il sistema economico e la stessa organizzazione sociale emerge altresì il bisogno di ognuno di conoscere e comprendere appieno il problema anche per contribuire alla migliore soluzione possibile.

Un utile contributo per il controllo dell'emergenza sanitaria può essere fornito anche da un intervento, pur sempre ragionevole e proporzionato, sulla protezione dei dati personali che comunque non può ostacolare le misure (preordinate alla tutela di un interesse pubblico, quindi legittime) dirette a contenere la pandemia. Il GDPR¹⁰⁹, in particolare al considerando 46¹¹⁰, che risulta quanto mai attuale, fa esplicito riferimento ad alcuni tipi di trattamento dei dati personali per controllare "l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione".

Da ultimo, il 19 marzo 2020 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha adottato la *Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di Covid-19* che – oltre a confermare il dovere dei titolari e dei responsabili del trattamento di garantire la protezione dei dati personali – sottolinea, sulla liceità del trattamento, che in circostanze di emergenza "non è necessario basarsi sul consenso dei singoli"¹¹¹.

¹⁰⁹ G. RESTA, *La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza Covid-19*, in *Giustizia civile.com*, 2020, sottolinea che "i principi stabiliti dal Regolamento 2016/679 agli artt. 6, 9 e 23 possono di per sé legittimare non soltanto il trattamento dei dati relativi a persone infette, ma anche le attività di ricerca della catena di contagio intraprese a vari livelli dal medico di famiglia, dalle strutture ospedaliere, o dalle altre strutture sanitarie coinvolte". Nella vastissima letteratura in commento al Regolamento UE 2016/679 vedi N. ZORZI GALGANO, a cura di, *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019; G. FINOCCHIARO, diretto da, *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, a cura di, *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019; D. POLETTI, *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2783 ss.; A. VON DEM BUSSCHE, *The EU general data protection regulation (GDPR). A practical guide*, Cham, 2017; L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016.

¹¹⁰ I considerando, pur essendo privi di efficacia vincolante, sono di grande utilità per l'interprete in quanto consentono una lettura che va oltre la lettera dell'atto stesso. Sulla loro utilità per le interpretazioni operate dalle Corti v. T. KLIMAS, J. VAIČIUKITĖ, *The law of recitals in european community legislation*, in *ILSA Journ. Int. Compar. Law*, 2008, p. 72 ss., in cui gli Autori affermano che comunque "when recitals do exist (...) there are several ways they can interact with perative provisions"; L. HUMPHREYS, C. SANTOS, L. DI CARO, G. BOELLA, L. VAN DER TORRE, L. ROBALDO, *Mapping recitals to normative provisions in EU legislation to assist legal interpretation*, in *Legal Knowledge and Information Systems: JURIX*, 2015; M. E. KAMINSKI, *The Right to Explanation, Explained*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2019, p. 189 ss.

¹¹¹ In argomento cfr. G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 2, p. 411 ss. F. BRAVO, *Lo "scambio di dati personali" nei contratti*



Si tratta di trovare un corretto bilanciamento tra interessi e obiettivi concorrenti finanziarie contrapposti¹¹², nel rispetto del canone di proporzionalità e della limitazione della durata nel tempo delle misure adottate.

Giova infine ricordare che, sempre nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza, è stato previsto l'impiego di droni per monitorare gli spostamenti delle persone. Sul punto si inseriscono le *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*, adottate il 20 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, secondo le quali le registrazioni fatte ad altitudini elevate rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR solo se i dati trattati possono essere ricondotti ad una specifica persona.

Tutto ciò porterà vantaggi e benefici alla comunità, ma anche nuove sfide per le questioni giuridiche ed etiche che come sempre l'intelligenza artificiale pone.

The essay highlights the importance of the solidarity principle. A specific emphasis will be given to the social solidarity under the national legislation (with a glimpse at the third sector), the European and the international one. The analysis will be also focused on the principal approaches of scholars and case-law on this matter. The solidarity is deeply related to the social justice and to the principle of equality, it is a core value of each legal system. According to the Author, the solidarity and the restrictions of our fundamental freedoms, enforced because of the contingent situation, contribute to overcome the international health emergency due to the Covid-19 pandemic.

di fornitura di servizi digitali e il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto, in *Contr. impr.*, 2019, 1, p. 38 ss.

¹¹² Sul bilanciamento tra interessi confliggenti si rinvia a G RESTA, *La protezione*, cit., sulle strategie *data-driven* di contenimento dell'epidemia.